Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/17

Statuto dell' Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia O.d.V.

Articolo 1.
Redazione dello Statuto

1. Il giorno 18 del mese di Giugno dell'anno 2022 , a norma del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, viene modificato lo Statuto dell'O.d.V. "Associazione Radioamatori Italiani Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia O.d.V." (di seguito semplificato in CRFVG.), C. F. 94025220305,Associazione non riconosciuta. Essa ha durata illimitata.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi e regolamenti statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ai quali fa rimando per quanto non sia previsto dal presente documento ed estende la sua giurisdizione su tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Partecipano alla sua costituzione le Sezioni A.R.I. della Regione Friuli Venezia Giulia di Gorizia, Grado, Manzano, Monfalcone, Pordenone, San Daniele, Trieste, Udine che si considerano, di fatto, già costituite e legalmente funzionanti con pieno diritto e di ogni nuova Sezione A.R.I. della Regione Friuli Venezia Giulia che si dovesse costituire successivamente al presente atto.

Articolo 2.
Sede del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Il CRFVG ha sede legale presso il domicilio del Presidente Regionale PRO TEMPORE.
2. A discrezione del CRFVG potrà essere decentrata ogni attività associativa o amministrativa, purché entro l'ambito regionale.

Articolo 3.
Organi del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Gli organi del CRFVG sono: Le Sezioni ARI del Friuli Venezia Giulia rappresentate dai propri Delegati al CRFVG (riuniti in Assemblea) , il Presidente il Vicepresidente, il Segretario (Organi d'Amministrazione).
2. E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Non e previsto l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, a meno che durante gli esercizi non se ne ravvisi l'obbligo per superamento delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D. Lgs. n. 117/2017, per cui l'Assemblea procederà alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Articolo 4.
Composizione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. Il CRFVG è composto da due delegati per ogni Sezione A.R.I. della Regione, eletti con scadenza triennale nelle rispettive Sezioni che si riuniscono in Assemblea. In caso di loro impedimento permanente o temporaneo, la sostituzione dovrà essere ratificata e notificata dalla Sezione interessata. Il numero dei componenti non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto per legge.
2. Qualora uno dei due Delegati di una Sezione diventi Presidente del CRFVG, ad esso subentrerà un nuovo Delegato, al fine di ripristinare la rappresentanza della sezione, in forza di quanto disposto al successivo articolo 7 paragrafo 4 comma d.
3. I delegati di Sezione non hanno diritto a compenso alcuno, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente deliberati dal CRFVG.
4. L'Assemblea dei Delegati ha i seguenti compiti: nomina e revoca i componenti degli Organi d'Amministrazione e, qualora previsto, di Controllo e il Revisore Legale dei conti; approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione; si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione(ex Art. 21 c. 2 e 36 del C.C.); destina eventuali avanzi di gestione alle attività associative ed istituzionali; può deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e può promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
5. I Soci A.R.I. possono partecipare all'Assemblea del CRFVG ma senza diritto di voto e di parola, se non espressamente autorizzati o interpellati dal Presidente.
6. Le riunioni del CRFVG possono essere ordinarie o straordinarie.
7. E' prescritta la convocazione di almeno una riunione ordinaria all'anno da effettuarsi di norma entro il 31 Marzo.
8. La riunione straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni del Friuli Venezia Giulia prescindendo dal numero dei Soci che esse contano.
9. La convocazione della riunione avverrà in ogni sede di Sezione, tutte le volte in luogo diverso e a rotazione, salvo non si ravvisi a maggioranza diversa opportunità.

Articolo 5.
Scopi, bilancio per cassa e patrimonio del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

1. L' O.d.V. CRFVG:
   a. Risponde ed esercita le funzioni a quanto disposto dagli Art. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni).
   b. Esclude nella sua attività qualsiasi scopo di Lucro ed è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'apporto esclusivo dell'attività di volontariato dei propri associati nello svolgimento delle attività prevalentemente in favore di terzi. Essa opera nel territorio a livello nazionale ed internazionale e potrà aderire a federazioni di associazioni simili, tenuto anche conto dei fini di cui al successivo comma g.- L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
   c. Riunisce e coordina tramite i Rappresentanti delle Sezioni i Soci A.R.I. che hanno inoltrato regolare e volontaria domanda di iscrizione alle proprie Sezioni di appartenenza, e dalle quali sono stati accettati a norma del Codice del Terzo Settore, per tutte le attività di studio e di esperimenti radioelettrici a scopo di istruzione individuale, divulgazione a terzi e ricerca scientifica di particolare interesse sociale(**art 5 lettera h**) , compresi coloro che hanno dato adesione su base esclusivamente volontaria alle attività di Protezione Civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni (**art. 5 lettera y**), definiti in breve "soci volontari"
   d. Può organizzazione e curare la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (**art. 5 lettera i**).
   e. Dirime ogni divergenza tra Sezione e Sezione, Sezioni e Soci volontari, Soci volontari e Soci volontari.
   f. Destina e ripartisce tra le Sezioni i contributi ricevuti, compreso di quanto di loro spettanza della quota associativa A.R.I., trattenendo da questa una percentuale (che sarà stabilita dal Comitato stesso) per le proprie spese di gestione.
   g. Provvede a tenere i contatti con le autorità regionali, dello Stato e con il Consiglio Nazionale A.R.I., in nome e per conto delle Sezioni, ove richiesto.
   h. Nomina i Delegati Regionali dell'Assemblea Generale A.R.I.

i. Segnala alla Segreteria Generale ARI i propri Rappresentanti. nella Commissione di esame per il conseguimento della patente di operatore di stazioni di radioamatore presso l'Ispettorato Territoriale del MiSe della Regione.
j. Sovrintende alla costituzione, funzionamento, scioglimento delle Sezioni della Regione.
k. Promuove d'intesa con le Sezioni, tutte quelle attività ,comprese quelle già citate di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, che ritiene opportune allo sviluppo dell'Associazione e coordina tutte le iniziative e le manifestazioni organizzate dalle Sezioni che lo compongono.
l. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
m. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
n. E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
o. In caso di estinzione o di scioglimento del CRFVG il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall'Art. 9 del D. Lgs 117/17.
p. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. La Presidenza (Organo d'Amministrazione)dovrà predisporre il bilancio per cassa ai sensi di quanto disposto all' art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/17 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati di Sezione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
q. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri Associativi previo appuntamento con l'Organo Amministrativo presso una sede scelta di comune accordo o inviati, sempre in comune accordo, in via telematica, con l'impegno di non divulgazione e distruzione di quanto ricevuto telematicamente non appena terminata la consultazione.

Articolo 6.
Quorum deliberativo e diritto di voto

1. La riunione del CRFVG è deliberativa solo se rappresenta almeno la maggioranza semplice dei Soci delle Sezioni ed è valida solo se presente il Presidente o il Vice Presidente regionale.
2. Vige per il quorum il sistema della duplice maggioranza: ogni delegazione avrà a disposizione un voto come tale e tanti voti quanti soci la Sezione aveva al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3. Nel caso si debbano apportare modifiche al presente Statuto , è prescritta la duplice maggioranza del 75% dei soci e delle Sezioni rappresentati dai propri delegati.
4. Le comunicazioni di convocazione delle riunioni sono compito del Segretario regionale e dovranno pervenire agli interessati almeno 15 giorni prima della data di convocazione, complete di ogni informazione di uso (luogo, data, ordine del giorno, da chi convocata, ecc.). In casi eccezionali, come per esempio l'impossibilità di redigerla o di inviarla da parte del Segretario per qualsiasi ragione, la convocazione potrà essere fatta dal Presidente o dal Vicepresidente.
5. Le Sezioni dovranno essere preavvertite almeno 30 giorni prima, per dar loro modo di inserire argomenti o interpellanze all'ordine del giorno.
6. Ogni deroga temporale per causa di forza maggiore, dovrà essere motivata e i tempi di convocazione non potranno essere ridotti a meno di 8 e 15 giorni rispettivamente. Purtuttavia in caso di convocazione di una Assemblea Straordinaria per comprovati urgenti ed indifferibili motivi, la convocazione potrà essere effettuata entro 24 ore anche a mezzo telefonico. In caso di eventi straordinari sia locali che Nazionali che di fatto impediscano il movimento delle persone, le riunioni, le assemblee, per semplice rischio di incolumità personale dei componenti del CRFVG o per l'insorgere di emergenze che debbano trovare soluzione in tempi brevissimi, il Presidente potrà indire una seduta eseguita in via telematica, con tutti i mezzi a disposizione dei Delegati. In questo caso, viste le condizioni di emergenza o urgenza, vengono a cadere i limiti temporali del presente articolo e l'assemblea verrà convocata nel più breve tempo possibile. Nella convocazione e nel verbale sarà indicata, in questo caso, quale sia stata la modalità adottata. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. E' fatto divieto per ogni partecipante, salvo preventiva autorizzazione, di utilizzare supporti atti a registrare, in qualsivoglia modo, in tutto o in parte, i contenuti della riunione. Ogni partecipante dovrà dichiarare al momento dell'entrata in conferenza, che nella sua postazione non esistono altre persone che possono ascoltare e/o vedere in qualsivoglia modo i contenuti della riunione. Pur tuttavia per giusta causa, una Sezione può richiedere che possano essere ammessi eventuali soci auditori. Essi dovranno essere espressamente richiesti con motivazione al CR con un certo anticipo, essere in grado di usare la piattaforma telematica che verrà proposta e garantire la segretezza della discussione. La valutazione di ammissione sarà presa in maniera insindacabile dal Presidente del CR; d' altra parte, se il CR ritiene opportuno interpellare un socio o altra persona non facente parte del CR, avviserà le sezioni di questo partecipante che avrà diritto di parola esclusivamente quando interpellato, attenendosi ai doveri di segretezza più sopra indicati, in quanto l'unico documento ufficiale sarà il verbale di assemblea. Qualora dovesse essere accertata una o più di queste violazioni, si dovranno adottare provvedimenti disciplinari.

Articolo 7.
Presidente, Vice Presidente, Segretario.

1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario restano in carica tre anni solari così come restano in carica tre anni solari i Delegati di Sezione. Tutte queste figure possono essere rielette. Allo scadere dei mandati il Presidente in carica dovrà nel più breve tempo possibile, ma non oltre il 30 aprile, indire la convocazione dell'Assemblea dei neo eletti Delegati di Sezione per le nuove nomine. Nel frattempo l'Assemblea, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario continueranno a esercitare tutte le proprie funzioni senza alcuna restrizione.
2. Dette cariche sono assolutamente non retribuite, salvo rimborso spese per incarichi specifici attribuiti dal CRFVG.
3. Tutti gli Amministratori della OdV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati.
4. Il Presidente:
    a. Rappresenta il CRFVG.
    b. Presiede le riunioni del CRFVG.
    c. Tiene la corrispondenza del CRFVG.
    d. Perde la qualifica di Delegato di Sezione, non ha diritto al voto se non nel caso di parità di voto dell'Assemblea. Solo in questo caso può votare per consentire il raggiungimento di una maggioranza.
    e. Tiene i libri sociali e contabili previsti per legge e si occupa della gestione amministrativa, redige il bilancio per cassa ai sensi di quanto disposto agli artt. 13 commi 1 e 2 e 14 c. 1 del D.Lgs 117/17 , ma può trasferire tali compiti al Segretario. Tali documenti sono a disposizione dell'Assemblea del CRFVG che dovrà approvarli.
    f. Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del CRFVG.
    g. Dispone per la convocazione delle riunioni straordinarie, quando richiesta da un terzo delle Sezioni o da urgenti ed indifferibili motivi.
    h. Esercita in casi di provata urgenza, i poteri del CRFVG, salvo successiva ratifica da parte di quest'ultimo.
    i. Adempie a tutte quelle funzioni delle quali riceve espressa delega da parte del CRFVG.
    j. Può stipulare, previa delibera Assembleare del CRFVG, convenzioni a livello locale, Regionale o con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per garantire le attività di radiocomunicazioni di emergenza sia in ambito esercitativo che in occasione di calamità.

k. Fa parte dell' Organo d'Amministrazione.

5. Il Vice Presidente:
   a. Sostituisce il Presidente e ne assume le prerogative in caso di ogni suo impedimento.
   b. Assume la presidenza in caso di dimissioni del Presidente.
   c. Adempie a quelle funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente.
   d. Fa parte dell' Organo d'Amministrazione.
6. Il Segretario:
   a. Coadiuva il Presidente e il Vice Presidente, dei quali attua le disposizioni.
   b. E' segretario delle riunioni, ne redige i verbali e ne cura la spedizione alle Sezioni. In caso di sua assenza il verbale potrà essere redatto da un qualsiasi componente del CRFVG .
   c. Il servizio di segreteria del CRFVG può essere svolto da un qualsiasi Socio A.R.I. anche al di fuori dei Delegati di Sezione. In questo caso non avrà diritto di voto.
   d. Fa parte dell' Organo d'Amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8.
Incarichi speciali

1. Il CRFVG ha facoltà di delegare ai soci della Regione specifiche mansioni.
2. Gli incaricati svolgeranno i loro compiti nell'ambito della delega ricevuta e dovranno rendere conto al CRFVG del loro operato.
3. Il CRFVG ha facoltà inoltre di conferire incarichi manageriali regionali a propri componenti senza che ciò comporti la surrogazione del componente che ha ricevuto l'incarico.

Articolo 9.
Regolamento di attuazione dello Statuto

1. Il CRFVG avrà la facoltà di redigere successivamente al presente atto un proprio regolamento di attuazione del presente Statuto, che non dovrà essere in contrasto con lo stesso o con le norme del Terzo Settore.

Articolo 10.
Definizione di volontario

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Giol)

IL SEGRETARIO
Minin Alessio

Il presente Statuto è stato letto e approvato dall'Assemblea straordinaria del CRFVG il 18/06/2022

Registrato a Cervignano del Friuli il 21 GIU. 2022
Allegato A all'Atto n. 1195 Serie 3

IL COORDINATORE DI TEAM
Guido Tonazzi
* Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale provinciale di Udine Cervignano del Friuli